Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 17 febbraio 1959

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 850-139 851-236 851-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50	Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio	Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul ... le n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficia... ggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 20 novembre 1958 registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1959 registro n. 1 Esercito, foglio n. 164

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

MIOTTO Guido, da Thiene (Vicenza), classe 1909, tenente medico complemento, 52° reggimento artiglieria « Torino » (*alla memoria*) — Ufficiale medico di un gruppo d'artiglieria divisionale, incurante del pericolo si prodigava nel raccogliere e curare i feriti e gli ammalati nei posti più avanzati e battuti, distinguendosi particolarmente durante duro ripiegamento. Catturato, si dedicava senza risparmio e senza preoccuparsi della sua incolumità tra innumerevoli ammalati di morbo contagioso, finchè — colpito egli stesso dal male — moriva nel compimento del suo dovere stoicamente compiuto — Fronte russo, dicembre 1942 - prigionia di guerra - dicembre 1942-aprile 1943.

MEDAGLIA D'ARGENTO

DALLA FIOR Gianfranco, da Roncegno di Trento, classe 1921, sottotenente artiglieria complemento 120° reggimento artiglieria motorizzato — In ripetuti ed aspri combattimenti contro soverchianti forze nemiche accerchianti, si distingueva per ardimento ed indomito valore. Successivamente, benchè ferito ad un ginocchio, assumeva volontariamente il comando di un reparto di formazione e lo trascinava, col suo eroico esempio, all'assalto decisivo, impegnando all'arma bianca l'avversario. — Fronte del Don - Arbusow (Russia), 20-23 dicembre 1942.

PATTARO Vito, da Trebaseleghe (Padova), classe 1932, carabiniere effettivo, legione carabinieri di Milano (*alla memoria*) — Accorreva col proprio comandante di stazione per catturare un pregiudicato che, dopo aver ferito gravemente una figlia a colpi di pistola si era asserragliato nella propria abitazione. Giunto sul posto ed avendo il pregiudicato esploso un primo colpo di pistola da una finestra contro il comandante della stazione, senza conseguenze, egli, nell'intento di porsi in posizione favorevole per reagire col fuoco della propria arma, non esitava a portarsi allo scoperto venendo così mortalmente colpito alla fronte da altro colpo di pistola — Garlasco (Pavia), 8 maggio 1957.

PRESTIANNI Vincenzo, da Palermo, classe 1920, sottotenente complemento fanteria, 129° reggimento fanteria divisione « Perugia » (*alla memoria*) — Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, partecipava alle gesta della divisione « Perugia » nell'aspra lotta in Albania contro i tedeschi e contro i partigiani albanesi. Catturato con i resti del proprio reparto veniva dai tedeschi condannato a morte e barbaramente trucidato. Durante le tragiche vicende dava prove tangibili di eroismo e di carattere, mantenendo sempre contegno fiero e dignitoso. — Albania, settembre-ottobre 1943

MEDAGLIA DI BRONZO

CAROFANO Giuseppe, da Taranto, classe 1905, maresciallo maggiore dei carabinieri, legione carabinieri Napoli — Comandante di stazione, informato che era in corso conflitto a fuoco tra pericolosi pregiudicati, accorreva prontamente sul luogo coi propri militari riuscendo a circondarli. Poi, da solo ed allo scoperto con noncuranza del pericolo, procedeva verso i rissanti e con l'ausilio dei dipendenti, ne catturava due dei più pericolosi. Ferito alla spalla e alla mano destra da due colpi di pistola, proseguiva intrepido nell'azione conseguendo l'arresto di altri due malfattori — Valle di Maddaloni (Caserta) 31 maggio 1957

TONGHINI Vitale, da Binanuova (Cremona), maresciallo maggiore sp. carabinieri, legione carabinieri di Milano — Comandante di stazione distaccata accorreva con dipendente carabiniere per catturare un pregiudicato che dopo aver ferito gravemente una figlia a colpi di pistola si era asserragliato nella propria abitazione. Giunto sul posto e visto cadere il dipendente mortalmente colpito alla fronte consapevole del pericolo cui si esponeva, si portava allo scoperto per prestargli soccorso. Colpito a sua volta alla spalla da un proiettile di pistola, noncurante della grave ferita, si recava in caserma a chiedere rinforzi e ritornato poi sul posto del conflitto riusciva a recuperare e ad avviare all'ospedale il dipendente, che dava ancora lievi segni di vita, rifiutando per sè ogni soccorso. Lasciava il luogo solo per esplicito ordine dell'ufficiale suo superiore diretto nel frattempo giunto sul posto. — Garlasco (Pavia), 8 maggio 1957.

(429)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1958, n. 1255.

Distacco della frazione Fielis dal comune di Arta e sua aggregazione a quello di Zuglio (Udine).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 26, 27 aprile e 2 maggio 1953 e 16 maggio e 7 giugno 1954, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Fielis del comune di Arta (Udine) ha chiesto l'aggregazione della frazione medesima al comune di Zuglio;

Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Arta in data 28 dicembre 1953, n. 78; del Consiglio comunale di Zuglio in data 20 marzo 1954, n. 8, e del

Consiglio provinciale di Udine in data 25 maggio e 14 dicembre 1957, numeri 3159 e 18635, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 ottobre 1958, n 1682.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art 1

La frazione Fielis è distaccata dal comune di Arta ed aggregata al comune di Zuglio, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1958

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n 116, *foglio n* 101 — RELLEVA

LEGGE 2 febbraio 1959, n. 30.

Indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità e di promozione negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti le Commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità o di promozione negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica spetta, a decorrere dalle sessioni di esame dell'anno scolastico 1955-56, il compenso giornaliero di lire 400 (quattrocento).

Il compenso di cui al precedente comma è dovuto anche ai maestri elementari chiamati a far parte delle Commissioni previste dall'art. 62 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Ai capi degli Istituti in cui sono costituite due o più Commissioni per gli esami di ammissione, di licenza, di idoneità o di promozione, il compenso giornaliero previsto dal primo comma del presente articolo è corrisposto, per ciascuno dei predetti tipi di esame, limitatamente ad una sola Commissione.

E' abrogato l'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli ordinari stanziamenti dei bilanci del Ministero della pubblica istruzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1959

GRONCHI

FANFANI — MORO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 2 febbraio 1959, n. 31.

Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogato fino al 31 dicembre 1959 il termine, stabilito con la legge 2 agosto 1957, n. 680, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1959.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1959

GRONCHI

FANFANI — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*. GONELLA

LEGGE 2 febbraio 1959, n. 32.

Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia una sovvenzione straordinaria di lire 500 milioni.

All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma sarà fatto fronte con riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1959

GRONCHI

FANFANI — MONALDI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 2 febbraio 1959, n. 33.

Determinazione dei contributi statali alle spese dei comuni di Ascoli Piceno, Bolzano e Cagliari per il servizio dei locali e mobili degli uffici giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le maggiori spese derivanti dalla determinazione dei canoni locatizi dei nuovi palazzi di giustizia di Ascoli Piceno, Bolzano e Cagliari i contributi corrisposti dallo Stato ai Comuni sopra indicati, in base alla tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392, e modificata con l'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, sono aumentati come segue:

1) comune di Ascoli Piceno da lire 4.800.000 a lire 6.000.000;

2) comune di Bolzano da lire 7.800.000 a lire 21.800.000;

3) comune di Cagliari da lire 11.400.000 a lire 40.000.000.

Art. 2.

Gli aumenti di cui al precedente articolo saranno corrisposti dalla data di trasferimento degli uffici giudiziari nei nuovi locali e cioè: per il comune di Ascoli Piceno dal 1° gennaio 1953, per il comune di Bolzano dal 1° aprile 1956, per il comune di Cagliari dal 1° luglio 1954.

Art. 3.

Per la corresponsione a tutto il 30 giugno 1959 delle maggiorazioni previste dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 196.300.000, da stanziare nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 4.

Alla copertura della spesa di lire 196.300.000 derivante dalla applicazione della presente legge si provvederà per lire 152.500.000, a carico dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58 e per lire 43.800.000 a carico dello stanziamento del capitolo n. 493 dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'esercizio 1958-59.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1959

GRONCHI

FANFANI — GONELLA — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1959, n. 31.

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Terni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879, n. 4949, con il quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale di Terni;

Considerato che non sussiste più alcuna ragione di conservare il predetto Archivio notarile mandamentale essendo stata trasferita, da Spoleto a Terni, la sede dell'Archivio notarile distrettuale;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'Archivio notarile mandamentale di Terni è soppresso.

Gli atti e documenti attualmente depositati in detto Archivio dovranno essere conservati nell'Archivio notarile distrettuale di Terni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1959

GRONCHI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1959

Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 86. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1959, n. 35.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di La Spezia ad acquistare due vani ed accessori per adibirli ad uso di portierato e custodia della propria sede.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 210 del 26 giugno 1958, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di La Spezia ha stabilito di acquistare due locali ed accessori per adibirli ad uso di portierato e custodia della propria sede;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di La Spezia è autorizzata ad acquistare dal dott. Italo Sainaghi, due vani ed accessori ubicati nell'ammezzato dell'edificio sito in La Spezia, piazza Italia n. 16, alle condizioni previste nella deliberazione n. 210 del 26 giugno 1958.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1959

GRONCHI

Bo

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 95. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1959, n. 36.

Riunificazione delle Corporazioni dei piloti dei porti di Imperia-Oneglia e Imperia-Porto Maurizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 86 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il proprio decreto 28 marzo 1953, n. 369, con il quale sono state istituite le Corporazioni dei piloti dei porti di Imperia-Oneglia ed Imperia-Porto Maurizio;

Ritenuta la necessità di riunificare, per un migliore assetto del servizio, le suddette Corporazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Le Corporazioni dei piloti dei porti di Imperia-Oneglia ed Imperia-Porto Maurizio sono unificate nella unica Corporazione dei piloti del porto di Imperia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1959

GRONCHI

SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 88. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1959.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita per contratti stipulati in valuta estera, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni per i valori di riduzione e riscatto, per contratti stipulati in valuta estera nei casi in cui ciò sia ammesso dalle vigenti disposizioni valutarie;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni per i valori di riduzione e riscatto, per contratti stipulati in valuta estera, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa 1, relativa all'assicurazione, a premio vitalizio, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa 2, relativa all'assicurazione, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa 3, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, o immediatamente, in caso di premorienza;

Tariffa 3-*u*, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, o immediatamente, in caso di premorienza.

Roma, addì 10 febbraio 1959

Il Ministro: Bo

(869)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 20 gennaio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al Ministro plenipotenziario Jean Souton, Console generale di Francia a Milano.

(678)

In data 20 gennaio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor J Stanley Phillips, Vice console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(676)

In data 20 gennaio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l exequatur al signor Windsor K. Laferrière, Console della Repubblica di Haiti a Genova

(677)

In data 20 gennaio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Homer G Gayne, Console degli Stati Uniti d'America a Mogadiscio, con giurisdizione sul territorio della Somalia sottoposto all'Amministrazione fiduciaria italiana

(815)

In data 20 gennaio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Noz C. Hallet, jr, vice console degli Stati Uniti d'America a Mogadiscio, con giurisdizione sul territorio della Somalia sottoposto all'Amministrazione fiduciaria italiana

(816)

In data 20 gennaio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Richard St F Post Console degli Stati Uniti d'America a Mogadiscio con giurisdizione sul territorio della Somalia sottoposto all'Amministrazione fiduciaria italiana

(817)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « idraulica » presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che, presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di « idraulica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(880)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'indentificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Zanobini Luciano già esercente in Livorno, via Cesare Battisti n. 22.

Tali marchi erano contrassegnati col n 9 LI.

(715)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Progetto di variante al piano di ricostruzione di Tollo

Con decreto Ministeriale 9 febbraio 1959, n 1164, è stato approvato, con la prescrizione di cui alle premesse del decreto medesimo, il progetto di variante al piano di ricostruzione di Tollo relativo alla sistemazione dell'area di proprietà degli eredi Del Colle, vistato in una planimetria in scala 1 1000

Per le opere previste nel progetto è stato assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario che, giusta il disposto dell art 2 della legge 28 marzo 1957, n. 222, e prorogato fino al 30 giugno 1960.

(788)

Progetto di varianti al piano di ricostruzione di Zoagli (Genova)

Con decreto Ministeriale 9 febbraio 1959, n 1156, è stato approvato, con la prescrizione di cui alle premesse del decreto medesimo, il progetto di varianti al piano di ricostruzione di Zoagli, firmata in tre planimetrie in iscala 1 1000

Per l'esecuzione delle opere previste nella variante è assegnato lo stesso termine fissato per il piano di ricostruzione originario di Zoagli che, giusta il disposto dell'art 1 della legge 21 dicembre 1955, n 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale

(789)

Progetto di variante al piano di ricostruzione di Fontanelice (L'Aquila)

Con decreto Ministeriale 9 febbraio 1959 n 1160, è stato approvato, previa decisione sull'opposizione presentata, un progetto di variante al piano di ricostruzione di Fontanelice, relativo alla sistemazione della piazza Maggiore, vistato in una planimetria in scala 1 2000

Per le opere previste nel progetto è stato assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario che, giusta il disposto dell'art 2 della legge 28 marzo 1957, n. 222, è prorogato fino al 30 giugno 1960.

(790)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Campagnano (Roma) di complessivi ettari 202 82 35, espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n 3917 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 17 del 22 gennaio 1953, supplemento ordinario n 2) nei confronti della ditta ARNALDI Domenico e Francesco fu Sergio e trasferiti all Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L 12 392 013,50 (lire dodicimilionitrecentonovantaduemilatredici e cent cinquanta), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

I relativi interessi, di cui all'art 6 della citata legge n 156, decorrono dal 7 ottobre 1953

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Roccalbegna (Grosseto), di complessivi ettari 509 24 92, espropriati in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1894 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

n. 285 del 9 dicembre 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta CINCIARI Francesco fu Alessandro e del defunto CINCIARI Corrado fu Alessandro in persona dei suoi *eredi o aventi causa e trasferiti all'Ente per la colonizzazione* della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino e determinata in L. 32.430.655 (lire trentaduemilioniquattrocentotrentamilaseicentocinquantacinque), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 1° settembre 1953.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Volterra (Pisa), di complessivi ettari 36.86.95, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2714 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 6) nei confronti della ditta PEDANI Vittoria fu Angiolo maritata BERTINI e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 1.817.665 (lire unmilioneottocentodiciassettemilaseicentosessantacinque), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 29 settembre 1953.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(604)

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Massa Marittima (Grosseto), di complessivi ettari 118.99.96, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2727 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 7) nei confronti della ditta BARABESI Brunetta fu Giulio, maritata BOURBON DI PETRELLA e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 9.782.280 (lire novemilionisettecentottantaduemiladuecentottanta), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 26 settembre 1953.

Le seguenti particelle, esposte nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificate come appresso, in quanto porzioni delle medesime risultano usucapite da parte di terzi:

Errata

Foglio n. 164: n. di mappa 6; seminativo arborato; classe IV: ettari 6.26.10; reddito dominicale L. 1.502,64;

Foglio n. 164: n. di mappa 84; seminativo; classe IV: ettari 0.08.20; reddito dominicale L. 11,89;

Foglio n. 164: n. di mappa 64; seminativo; classe III; ettari 0.61.00; reddito dominicale L. 134,20.

Corrige

Foglio n. 164: n. di mappa 6(p); seminativo arborato; classe IV; ettari 6.11.10; reddito dominicale L. 1.466,64;

Foglio n. 164: n. di mappa 84(p); seminativo; classe IV; ettari 0.06.68; reddito dominicale L. 9,69;

Foglio n. 164: n. di mappa 64(p); seminativo; classe III; ettari 0.60.40; reddito dominicale L. 132,88.

Pertanto la superficie totale di espropriazione ed il corrispondente reddito dominicale variano rispettivamente da ettari 118.99.96 ad ettari 118.82.84 e da L. 26.024,57 a L. 25.985,05.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Massa Marittima (Grosseto), di complessivi ettari 126.83.41, *espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952*, n. 2829 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta SOCIETA' IMMOBILIARE AGRICOLA FORESTALE, con sede in Milano e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 7.352.692 (lire settemilionitrecentocinquantaduemilaseicentonovantadue), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 16 febbraio 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono retticati come appresso:

Errata

Foglio n. 111: n. di mappa 63; seminativo; classe III; ettari 3.45.80; reddito dominicale L. 817,96.

Corrige

Foglio n. 111: n. di mappa 63; seminativo; classe III; ettari 3.45.80; reddito dominicale L. 761,20.

Pertanto il reddito dominicale complessivo di espropriazione varia da L. 19.063,93 a L. 19.007,17.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(603)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna

Con decreto Ministeriale 5 gennaio 1959, n. 5623/3527, registrato alla Corte dei conti in data 19 gennaio 1959 (registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 198) è stato determinato in L. 163.212 (lire centosessantatremiladuecentododici), l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 30 luglio 1953, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10 del 14 gennaio 1954, per i terreni espropriati in agro del comune di Ozieri (Sassari) in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1593 (*Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 26 novembre 1952, supplemento ordinario) al nome della ditta COMIDA BASOLI Pietro Paolo fu Paolo e *trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria* ed agraria in Sardegna.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 160.000 (lire centosessantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Cagliari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(642)

Con decreti Ministeriali in data 30 dicembre 1958, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 *della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6*, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto liquidazione indennità			Decreto Ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità arrotondato (Capitale nominale)	Ammontare interessi arrotondato (Capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
					Gazzetta Ufficiale			Registrazione alla Corte dei conti						
		Data	N.	Data	N.	Data	Da 30 1 58 N	Data	Reg. N.	Foglio	N	L.		
	Ente Puglia e Lucania													
1	ALESI Concetta fu Nestore .	18-12-52	3339	2- 3-54	122	20- 5-54	5490/3394	19- 1-59	1	219	1 030 000	25.000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	ANGIULLI Vincenzo di Enrico	18-12-52	3340	24-12-54	64	18- 3-55	5491/3395	19- 1-59	1	218	1.150.000	85 000	Id. Id.	Id
3	GALLUCCIO Maria fu Giacomo	29-11-52	3040	14- 1-54	74	21- 3-54	5492/3396	19- 1-59	1	217	660 000	10 000	Id. Id.	Id
4	GENTILE Benvenuta fu Giuseppe	29-11-52	3041	24- 8-54	254	5-11-54	5493/3397	19- 1-59	1	216	740.000	40 000	Id. Id.	Id
5	GRAZIADEI Maria fu Rocco .	29-11-52	3045	1- 3-55	112	13- 5-55	5494/3398	19- 1-59	1	215	170 000	10.000	Id. Id.	Id
6	GUADALUPI Maria fu Teodoro, in TITI	29-11-52	3046	14- 9-54	286	1 -12-54	5495/3399	19- 1-59		214	1 015.000	40 000	Id. Id.	Id
7	PASSARELLI Giovanni fu Stefano	18-12-52	3272	21- 6-55	226	30- 9-55	5496/3400	19- 1-59	1	213	1.240.000	115.000	Id. Id.	Id
8	PASSARELLI Giovanni fu Stefano	18-12-52	3273	16-10-54	16	21- 1-55	5497/3401	19- 1-59	1	212	755.000	40 000	Id. Id.	Id
9	PETTULLI Finizia-Maria fu Francesco, maritata SANFELICE	18-12-52	3276	24-12-55	69	23- 3-56	5498/3402	19- 1-59		211	1.845.000	245.000	Id. Id.	Id.
10	SALUZZO Maria, Beatrice, Anna fu Alfonso, ROMANAZZI CARDUCCI Maria Alascia di Guglielmo e VONWILLER Maria di Davide	18-12-52	3287	26- 9-54	288	16-12-54	5499/3403	19- 1-59	1	210	26 265 000	1.545.000	Id. Id.	Id.
11	SALUZZO Maria, Beatrice, Anna fu Alfonso, e ROMANAZZI CARDUCCI Maria Alascia di Guglielmo	18-12-52	3288	26- 9-54	288	16-12 54	5500/3404	19- 1-59	1	209	2.955 000	170 000	Id. Id.	Id.
12	SCHIAVULLI Pasquale fu Michele	18-12-52	3291	29- 5-54	197	28- 8-54	5501/3405	19- 1-59	1	208	830 000	45.000	Id. Id.	Id.
13	SORDA Domenico fu Francesco Saverio	18-12-52	3298	7- 5-54	195	26- 8-54	5502/3406	19- 1-59	1	207	1.955.000	85.000	Id. Id.	Id.
14	TORRE Maria fu Gioacchino .	18-12-52	3300	2- 1-56	78	31- 3-56	5503/3407	19- 1 59	1	206	1 240 000	145 000	Id Id.	Id
15	TORRE Vittoria fu Gioacchino	18-12-52	3302	2- 1-56	78	31- 3-56	5504/3408	19- 1-59	1	205	1 585 000	185 000	Id. Id.	Id
16	TUFAROLI Luciano fu Mosè	29-11-52	3052	4-12-54	75	1- 4-55	5505/3409	19- 1-59	1	204	2 055 000	140 000	Id. Id.	Id
17	VISOCCHI Lisa fu Orazio . .	18-12-52	3309	4- 2-55	105	7- 5-55	5506/3410	19- 1-59	1	203	350 000	25 000	Id. Id.	Id
18	ZEZZA Alfonso fu Luigi . . .	18-12-52	3312	26- 9-54	288	16-12 54	5507/3411	19- 1-59	1	202	5 885 000	360 000	Id. Id.	Id
19	ZEZZA Alfonso fu Luigi . .	18-12-52	3313	2- 1-56	78	31- 3-56	5508/3412	19- 1-59	1	201	22.660 000	2.820 000	Id. Id	Id
20	Eredi di ZEZZA Alfonso fu Luigi	18-12-52	3314	7- 5-54	184	13- 8-54	5509/3413	19- 1-59	1	200	3 940 000	190 000	Id. Id.	Id.
21	ZEZZA Michele fu Luigi . . .	27-12-52	3788	17- 5-55	172	23- 7-55	5510/3414	19- 1-59	1	199	5.240.000	700 000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 28 gennaio 1959

Visto, p il Ministro SCARANTINO

(606)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*).

Elenco n. 12

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	25557	262,50	Rovere *Felicina* di Evasio, dom in Alfiano Natta fraz Casarello (Alessandria)	Rovere *Olimpia Felicina* di Evasio, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	156433	130 —	Buzzo *Francesca* fu *Emanuele*, minore sotto la patria potestà della madre Molineri Rosa fu Filiberto ved di Buzzo *Emanuele*, dom. a Novi Ligure (Alessandria)	Buzzo *Franca* fu *Andrea Emanuele*, minore sotto la patria potestà della madre Molineri Rosa fu Filiberto ved di Buzzo *Andrea Emanuele*, dom. a Novi Ligure (Alessandria)
Id.	238061	2.025 —	Meta Maddalena di *Mario*, minore sotto la tutela di Gregorio Maddalena fu Lorenzo, dom in Torino	Meta Maddalena di *Giuseppe Mario*, minore, ecc., come contro
Red 3,50 % (1934)	341351	1.540 —	Della Torre Ester fu Leone, nubile, dom in Alessandria, vincolata per dote della titolare per il matrimonio da contrarsi dalla medesima con Ghiron *Alfredo* fu Giuseppe	Della Torre Ester fu Leone nubile dom in Alessandria, vincolata per dote della titolare per il matrimonio da contrarsi dalla medesima con Ghiron *Moise Alfredo* fu Giuseppe
Id.	230789	1.386 —	Montagna *Rosa* di Paolo, moglie di Folli Giovanni, dom in Milano, vincolato per dote	Montagna *Maria Rosa Piccinna* di Paolo, ecc., come contro
Cons 3,50 % (1906)	767364	997,50	*Cavagnari* Anna di Carlo, moglie di Gardella Luigi, dom in Ausonia Cannatich (Stati Uniti)	*Cavagnaro* Anna di Carlo, ecc., come contro
B T N. 5 % (1965)	508	5.000 —	Monopoli Francesco fu Leonardo, dom a Napoli, ipotecato a favore dello Stato per cauzione dovuta da De Lorenzo Rocco Antonio fu *Carmine Maria*	Monopoli Francesco fu Leonardo, dom a Napoli, ipotecato a favore dello Stato per cauzione dovuta da De Lorenzo Rocco Antonio fu *Carmina Maria*
Red 3,50 % (1934)	534766	5.176,50	Ramonda Anna fu *Battista* ved Borri Gio Maria fu Agostino, dom in Revello (Cuneo), ipotecato per cauzione	Ramonda Anna fu *Giovanni Battista*, ecc., come contro
P. Ric. 5 % Serie 25	8532	100 —	Mazzella *Angela* fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Sabia Filomena di Michele ved Mazzella, dom. in Procida (Napoli)	Mazzella *Angelo* fu Michele, minore, ecc., come contro
Id. Serie 29	8533	3.000 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie 57	8534	500 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie 76	8535	100 —	Come sopra	Come sopra
B. T N. 5 % (1959)	11924	7.500 —	Biascioli *Luisa* fu Vincenzo moglie di Salierno Angelo, dom in Napoli	Biascioli *Luigia* fu Vincenzo, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	214540	450 —	*Porrino* Francesco fu Carlo, dom in Aranco di Borgosesia, con usufrutto a favore di Godio Maria fu Costantino	*Porrini* Francesco fu Carlo, ecc., come contro
Cons. 3,50 % (1906)	798803	1.960 —	Cassone *Ines* di *Nicola-Pietro*, moglie di Zoia Diego fu Giovanni, dom. in Milano, vincolato per dote	Cassone *Ermelina Ines* di *Nicolao*, ecc., come contro

A termini dell'art 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso all'operazione richiesta

Roma, addì 15 gennaio 1959

Il direttore generale. SCIPIONE

(275)

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 33

In applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n 8, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e del l'art. 230 del regolamento generale del Debito pubblico 19 febbraio 1911, n 298, è stato denunziato lo smarrimento del seguente titolo provvisorio al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968:

n 72108 (numerazione valevole per concorrere al sorteggio dei premi di rinnovo dal 05/4421401 al 05/4421600) di nominali L 1 000 000 rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Torino e denunciato smarrito dal sig Cuminetti Renato, nato a Porte il 28 dicembre 1920 e domiciliato a Porte (Torino)

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il titolo definitivo corrispondente a quello smarrito

Roma addì 4 febbraio 1959

(719) *Il direttore generale*, SCIPIONE

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n 31

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 230 — Data: 21 maggio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Brancaforte Ignazio di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % (1936), al portatore 2 — Capitale L 200

Numero ordinale portato dalla ricevuta 425 — Data 24 ottobre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di Finanza di Genova — Intestazione: Sala Margherita fu Anselmo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L 290,50

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2253 — Data: 7 gennaio 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico - Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione Bernardini Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935), al portatore 4 — Capitale L. 36 000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data 3 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione Cubellis Renato — Titoli del Debito pubblico Buoni del Tesoro novennali 4 % (1951), al portatore 3 — Capitale L 1500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5524 — Data: 26 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico - Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione Merlini Luigi fu Oreste — Titoli del Debito pubblico Prestito Nazionale 5 % (1916), nominativi 1 — Capitale L 1000

A termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 febbraio 1959

(661) *Il direttore generale* SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 38

Corso dei cambi del 16 febbraio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620.75	620,70	620,65	620,75	620,60	620,72	620,72	620,80	620,72	620,70
$ Can.	634,55	632,75	632 —	632,50	632 —	632,25	632,625	633,50	632,25	632,50
Fr Sv.	143.98	143,97	143,95	143,945	143,95	143,94	143,94	143,955	143,95	143,95
Kr D.	90 —	89,96	89.98	89,965	89,90	89,96	89,94	89,99	89,97	89,95
Kr N.	87,03	87 —	87,02	87,01	87,10	87 —	86,98	87,03	87 —	87 —
Kr Sv.	120,03	119,98	119,99	119,995	119,90	119,98	119,99	120,02	120,04	120 —
Fol.	164,58	164,55	164,55	164,545	164,50	164,55	164,54	164,58	164,55	164,50
Fr B.	12,42	12,42	12,42125	12,4205	12,41	12,42	12,42	12,422	12,42	12,42
Fr Fr.	126,63	126,60	126,60	126,615	126,60	126,60	126,60	126,61	126,61	126.60
Lst.	1743.80	1743 —	1743,75	1743,25	1742,75	1743,21	1743 —	1743,75	1743.30	1743,25
Dm occ.	148,55	148,50	148,50	148,50	148,45	148,50	148,49	148,525	148,50	148,50
Scell Austr	23,94	23,94	23,94	23,95	23,90	23,95	23,94125	23,945	23,94	23,945

Media dei titoli del 16 febbraio 1959

Rendita 3,50 % 1906	69,975
Id 3,50 % 1902	69,50
Id 5 % 1935	99,90
Redimibile 3,50 % 1934	86,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,125
Id. 5 % 1936	99,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1959)	104,15
Id. 5 % (» 1º aprile 1960)	101,275
Id. 5 % (» 1º gennaio 1961)	100,80
Id. 5 % (» 1º gennaio 1962)	99,925
Id. 5 % (» 1º gennaio 1963)	99,70
Id. 5 % (» 1º aprile 1964)	99,75
Id. 5 % (» 1º aprile 1965)	99,725
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	99.70
Id. 5 % (» 1º gennaio 1968)	99,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 febbraio 1959

1 Dollaro USA	620,735
1 Dollaro canadese	632,562
1 Franco svizzero	143,942
1 Corona danese	89,952
1 Corona norvegese	86,995
1 Corona svedese	119,992
1 Fiorino olandese	164,542
1 Franco belga	12,42
100 Franchi francesi	126,607
1 Lira sterlina	1743,125
1 Marco germanico	148,495
1 Scellino austriaco	23,946

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 26 novembre 1958 dal sig Martincich Alfredo di Marco, nato a Carsette di Buie (Pola) il 5 ottobre 1935, residente a Pioltello (Milano) in via Milano 13, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Martini,

Accertato che detta domanda e stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazone,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494,

Vist

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Martincich Alfredo è ridotto nella forma italiana di Martini

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti della congiunta del predetto, indicata nella situazione della famiglia e precisamente.

Iacaz Oliva nata a Buie l'8 marzo 1937, moglie.

Il sindaco del comune di Pioltello è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn IV e V del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato

Trieste, addì 29 gennaio 1959

Il vice prefetto: PASINO

(615)

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 16 ottobre 1958 dalla signora Paolich Albina in Cendach fu Giuseppe, nata a Isola (Pola) il 26 aprile 1924, residente a Trieste - Padriciano, 60, tendente ad ottenere a termini dell'art 2 del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n 17 la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Paoli,

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non e stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494,

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Paolich Albina in Cendach e ridotto nella forma italiana di Paoli.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn IV e V del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata

Trieste, addì 29 gennaio 1959

Il vice prefetto: PASINO

(616)

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 10 novembre 1958 dal sig Pahor Carlo fu Luigi, nato a Trieste il 3 luglio 1898 qui residente in via Brandesia, 73, tendente ad ottenere, a termini dell'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Pacor,

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Pahor Carlo è ridotto nella forma italiana di Pacor.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn IV e V del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato

Trieste, addì 29 gennaio 1959

Il vice prefetto: PASINO

(617)

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 31 ottobre 1958 dalla signora Kukanja Mercedes in Garello fu Edoardo, nata a Trieste il 10 agosto 1907, residente a Roma in via Crociferi, 54, tendente ad ottenere, a termini dell'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Cuccagna,

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n 494,

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Kukanja Mercedes in Garello e ridotto nella forma italiana di Cuccagna

Il sindaco del comune di Roma e tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn IV e V del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 29 gennaio 1959

Il vice prefetto. PASINO

(618)

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 24 ottobre 1958 dalla signorina Kravanja Floriana di Floriano, nata a Tarvisio il 7 giugno 1925, residente a Trieste in via Capuano, 14, tendente ad ottenere, a termini dell'art 2 del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Vanni,

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n 494,

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della signorina Kravanja Floriana è ridotto nella forma italiana di Vanni

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti della congiunta della predetta, indicata nella situazione della famiglia e precisamente:

Kravanja Annamaria nata a Udine il 10 gennaio 1944, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn IV e V del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 29 gennaio 1959

Il vice prefetto. PASINO

(619)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami ad un posto di assistente di chimica nel personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, riguardante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione di documenti nei concorsi per le carriere statali,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, con il quale vengono stabilite nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme,

Vista la legge 18 marzo 1958, n [illegible], circa la legalizzazione di firme,

Decreta:

Art 1

E' indetto un concorso per esame ad un posto di assistente di chimica nel personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale di Livorno

Art 2

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti

a) essere cittadini italiani di sesso maschile Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtu di apposito decreto,

b) essere forniti del diploma di laurea in chimica

c) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico

d) non essere incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione,

e) non essere stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione,

f) non essere incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile,

g) non aver superato il 32° anno di età, salvo le elevazioni di cui al successivo art 4;

h) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti di difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

i) aver ottemperato alla legge sul reclutamento militare,

l) aver sempre tenuto regolare condotta civile e morale

Art 3

Le domande di ammissione al concorso, compilate su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, Sezione 2ª) non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:

1) le complete generalità;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana,
4) il titolo di studio,
5) che non è stato escluso dall'elettorato attivo politico,
6) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione.
7) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione,
8) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile,
9) le elevazioni del limite di età di cui eventualmente beneficia,
10) che è di sana e robusta costituzione fisica,
11) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari;
12) le eventuali condanne penali riportate,
13) le due lingue estere di cui al n. 4) del successivo art. 9 sulle quali intende essere esaminato,
14) il suo preciso recapito.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro

Art 4

Il limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *g*), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni.

1) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 novembre 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci della prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana o dei territori di confine

2) ad anni 39 per decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure ai promossi per merito di guerra.

3) ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra mutilati ed invalidi per servizio ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 40 anni

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, già rivestono la qualifica di impiegato statale di ruolo

Art 5

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art 6.

Art 6

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trentacinque giorni dalla data dell'apposito dispaccio ministeriale.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta bollata da L. 200, annotati delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari su carta bollata da L. 200; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro attribuita, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità ovvero il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale della protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di apposito certificato, su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal prefetto di Roma, se risiedono all'estero.

Gli aspiranti che intendano far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili, Sezione 2ª), entro il termine perentorio di trentacinque giorni dalla data del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) diploma di laurea in chimica, in originale o copia notarile, ovvero certificato provvisorio rilasciato dall'Università, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'Ateneo presso cui conseguirono il richiesto titolo di studio;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100;

5) documento che dia diritto, eventualmente, alle elevazioni del limite di età, nel caso che non fosse stato già presentato;

6) certificato medico in bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 200:

a) per gli ufficiali in congedo od in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva, certificato di esito di leva in bollo da L. 100;

f) per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva), certificato di esito di leva, in bollo da L. 100.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla capitaneria di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo;

8) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 200, rilasciato dalla Procura della Repubblica competente.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio.

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) titolo di studio;

c) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale essi appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

d) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

e) certificato generale del casellario giudiziale.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti espli-

citamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'Autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non inferiore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato medico;

4) certificato generale del casellario giudiziale.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, gli aspiranti dovranno produrre una fotografia di data recente, applicata su carta da bollo da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo di un'Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 9.

L'esame consta delle seguenti prove, la cui durata sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice:

1) prova scritta su un argomento di chimica generale o inorganica od organica; detto argomento verrà notificato ai candidati 24 ore prima della prova;

2) prova pratica di analisi qualitativa su una miscela di sali;

3) prova pratica di montaggio di apparecchi per illustrazione di una lezione di chimica generale;

4) discussione orale sulle prove precedenti e traduzione orale di brani di chimica tecnologica da due lingue straniere scelte dai candidati.

L'esame avrà luogo a Livorno ed il diario delle prove scritte sarà comunicato agli interessati non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Ministro per difesa-Marina di concerto con quello per la pubblica istruzione e sarà così composta:

comandante in seconda dell'Accademia navale - Direttore degli studi, presidente;

professore titolare della cattedra di chimica presso la Accademia navale, membro;

tre professori di Università o dell'Accademia navale, membri;

funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa-Marina, segretario senza voto.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più membri aggiunti per l'esame di lingue estere.

Art. 11.

Per ogni prova scritta e pratica la Commissione dispone di 10 punti.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve esserne data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove predette.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nelle prove di cui sopra una media di 7/10 e non meno di 6/10 in ognuna di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere data ai singoli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'Amministrazione.

La classificazione dei candidati in graduatoria verrà fatta sommando il voto riportato nella prova scritta, la media dei voti riportati nelle prove pratiche ed il voto ottenuto agli orali.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Espletate le prove di concorso, la Commissione formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio per ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà il vincitore del concorso e quella degli idonei sarà pubblicata nel foglio d'ordine del Ministero e ne sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

La nomina in ruolo, alla quale sarà provveduto secondo il disposto del secondo periodo del secondo comma dell'art. 7 del regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, ha la durata di un anno solare ed è tacitamente riconfermata di anno in anno quando non intervenga, almeno tre mesi prima della fine dell'anno scolastico, una disposizione contraria.

La cessazione dall'incarico è disposta con decreto Ministeriale, su proposta del comandante dell'Istituto, e, se a domanda, non può avere effetto che alla fine dell'anno scolastico.

Colui che avrà conseguito la nomina, se non assumerà servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina stessa; se, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, la nomina decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Art. 13.

Al candidato assunto spetta il trattamento economico previsto per i consiglieri di 3ª classe della carriera direttiva amministrativa (coefficiente 229), oltre le integrazioni di legge.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, il trattamento economico di cui fosse eventualmente provvisto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1958

p. *Il Ministro*: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1959
Registro n. 2, *foglio n.* 111

(460)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto Ministeriale 18 agosto 1958, n. 14314, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n. 48, foglio n. 271, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva di questa Amministrazione centrale;

Ritenuto che occorre fissare il diario delle prove scritte del concorso in parola;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, bandito con decreto Ministeriale n. 14314 citato nelle premesse, avranno luogo in Roma nel Palazzo degli esami in via Gerolamo Induno, nei giorni 23, 24, 25 e 26 marzo 1959.

Roma, addì 9 febbraio 1959

Il Ministro: Togni

(883)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a centonovanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, indetto con decreto Ministeriale 16 maggio 1956.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 12 del mese di dicembre 1958 del Ministero delle finanze, pubblica, in data 29 gennaio 1959 il decreto Ministeriale 20 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1958, registro n. 33 Finanze, foglio n. 6 che approva la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso per esami a centonovanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, indetto con decreto Ministeriale 16 maggio 1956.

(882)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro, in Venezia Murano).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti i decreti Ministeriali 3 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1958, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 126, e 7 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1959, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 34, con i quali è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro, in Venezia-Murano);

Considerata la necessità di procedere, per causa di malattia, alla sostituzione del presidente della Commissione prof. dott. Arturo Marpicati, consigliere di Stato;

Decreta:

Il prof. dott. Mario De Cesare, consigliere di Stato, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro, in Venezia-Murano), in sostituzione del prof. dott. Arturo Marpicati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1959

p. *Il Ministro*: GATTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1959
Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 133

(884)

REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella Regione al 30 novembre 1957.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 140 in data 17 aprile 1958, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della Regione alla data del 30 novembre 1957;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni formulate dall'Ordine dei medici della Regione e dalle assemblee dei Consorzi dei Comuni interessati;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge regionale 20 novembre 1952, n. 4;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, e lo statuto della Regione autonoma della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della Regione alla data del 30 novembre 1957, è costituita come segue:

Presidente:

Bondaz avv. Vittorino, presidente della Giunta regionale od un suo delegato.

Componenti:

Cotta Ramusino dott. Ferruccio, medico provinciale di Torino;
Giordano prof. dott. Cesare, docente in patologia medica;
Scartozzi prof. dott. Cesare, docente in clinica chirurgica;
Rosset dott. Samuele, medico condotto titolare.

Membri aggiunti per la prova orale di lingua francese:

Gard prof. Petrizio, preside del Liceo classico di Aosta;
Bellegotti prof. Luigi, insegnante di lingua francese.

Segretario:

Gontier Mario, funzionario dell'Amministrazione regionale.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori presso l'Ospedale maggiore San Giovanni Battista e della città di Torino, sede delle Molinette, non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Regione.

Aosta, addì 7 febbraio 1959

(858) *Il Presidente*: BONDAZ

PREFETTURA DI GENOVA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Genova.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il proprio decreto n. 2329 in data 30 gennaio 1956, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami ad posto di ufficiale sanitario del comune di Genova;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 28979 in data 20 aprile 1956, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso sopra specificato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Armando Gibilaro, presidente della Commissione predetta, per essere stato lo stesso trasferito ad altra sede;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 8 del regolamento approvato con decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il dott. Nicio Giuliani, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice per il conferimento del posto di ufficiale sanitario presso il comune di Genova, in sostituzione del dott. Armando Gibilaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Genova.

Genova, addì 29 gennaio 1959

(861) *Il prefetto*: PIANESE

PREFETTURA DI SIENA

Modificazione della composizione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il decreto n. 31451 in data 6 ottobre 1958, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1957,

Atteso che occorre integrare la composizione della predetta Commissione con la nomina di un medico condotto scelto su terna proposta dai Comuni interessati ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Decreta:

Ad integrazione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in Provincia al 30 novembre 1957, di cui al decreto n. 31451 del 6 ottobre 1958, viene nominato quale membro il dott. Michele Tortelli, medico condotto.

Pertanto la Commissione giudicatrice di cui sopra è così costituita:

Presidente:

Pellicciotti dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:

Vezzoso prof. Bartolomeo, medico provinciale capo,
Gallone prof. Luigi, docente di patologia chirurgica,
Bartorelli prof. Cesare, docente di patologia medica,
Tortelli dott. Michele, medico condotto.

Segretario:

Lusini dott. Ruggero, consigliere di 2ª classe di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Siena, addì 30 gennaio 1959

Il prefetto: BOCCIA

(859)

PREFETTURA DI CREMONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario dei Consorzi di vigilanza igienica e profilassi di Casalbuttano e di Soresina.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il precedente decreto n. 4708 del 31 dicembre 1957, con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei Consorzi di vigilanza igienica e profilassi di Casalbuttano ed Uniti e di Soresina,

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici della provincia di Cremona e dei Consorzi di vigilanza igienica e profilassi di Casalbuttano e di Soresina,

Visto l'art. 36 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Visto l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei Consorzi di vigilanza igienica e profilassi di Casalbuttano e di Soresina, è costituita come appresso:

Presidente:

Ferrari dott. Francesco Saverio, vice prefetto vicario.

Componenti:

Giovanardi prof. Augusto, direttore dell'Istituto di igiene della Università di Milano,
Nucciotti prof. Lionello, medico provinciale,
Balduini prof. Mario, libero docente di patologia e clinica medica designato dall'Ordine dei medici,
Scaglione dott. Calcedonio, ufficiale sanitario di Monza.

Segretario della Commissione è nominato il dott. Antonio Regnicoli, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Cremona, addì 5 febbraio 1959

Il prefetto: DAL CORTIVO

(862)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.